



**COMUNE DI GRATTERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 26 del 17.04.2023**

**OGGETTO: Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e piano programmatico 2023/2025.**

**Esecuzione Immediata**

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **diciassette** del mese di **Aprile** alle ore **11:45** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

		Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe	Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella	Vice Sindaco		X
3) BONANNO Serafino	Assessore	X	
4) CIRRITO Nico	Assessore	X	
5) TEDESCO Antonio	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta presentata dal Segretario Comunale, la Dott.ssa Catena Sferruzza, avente ad oggetto: **Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e Piano programmatico 2023/2025.**

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale, la Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

### **DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni**

# COMUNE DI GRATTERI

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Presentata dal Segretario Comunale

OGGETTO: Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e Piano programmatico 2023/2025.

#### Il Segretario Comunale

Sulla scorta delle esigenze rappresentate dall'Amministrazione comunale propone il seguente atto.

#### Premesso che:

- l'art.39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.1999 n.68 (categorie protette);
- a norma dell'art.91 del D.lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzato altresì alla riduzione programmatica delle spese del personale;
- l'art.19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 fa obbligo agli organi di revisione contabile di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del citato principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art.3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**Richiamato** altresì l'art.6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. n. 75 del 2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6- *ter*, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Visto** il Decreto 08 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018, il quale definisce ai sensi dell'art. 6-*ter*, comma 1, del D.lgs N. 165/2001 le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche";

**Che** dalle precitate linee di indirizzo si evince:

- che i nuovi piani triennali intendono coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi per i cittadini,
- il concetto di fabbisogno supera il criterio statico della pianta organica e implica una analisi quantitativa e qualitativa delle necessità delle amministrazioni, puntando sulle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;
- l'espressione della dotazione organica come valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere superata dal PTFP. Esso di fatto individua "la dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;

**Considerato** che il quadro normativo in materia di spesa del personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento di spesa e di risanamento dei conti pubblici;

**RILEVATO**, quindi che con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;

## A) Contenimento della spesa di personale

### A1 Normativa

art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55.  <i>(comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012)</i>
---	--

### A2. Situazione dell'Ente

**Rilevato** che

questo Comune non è soggetto al patto di stabilità ed ha rispettato il tetto di spesa del personale del 2008 (ex art.1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( per gli enti non soggetti al patto) che **risulta essere di 869.161,71**;

la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari ad **€ 869.161,71** come da allegato al prospetto riepilogativo elaborato dal servizio finanziario dell'Ente (allegato A);

## B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

### B1 . Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la*

*predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";*

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

**Considerato** che le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Vista** la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

**Rilevata** la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

**Richiamato** il D.L. 80 del 09 giugno 2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

## **B2. Verifica situazione dell'Ente**

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

### **I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020 ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019 è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il D.M. prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio di previsione Allegato "A"

Verificato che per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spesa di personale 2021 = 50,06%

Media entrate netto FCDE

## II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera a) , avendo n. 871 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

☑ i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti

☑ i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024

☑ i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 202
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%

d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	24,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	Da 1500000	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera a e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 50 %, si colloca nella terza fascia poiché il suddetto rapporto si colloca al di sopra del valore soglia di cui alla tabella 3.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della Legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

**Evidenziato** pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati questo Comune, ai sensi del DPCM del 17/03/2020, ha oggi un rapporto fra spesa del personale e entrate correnti pari al valore del 50% più elevato rispetto ai valori soglia stabiliti in tabelle 2 e 3 (soglia 29,50%) soglia di rientro 33,50%) e, pertanto l'Ente è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore di rientro;

**Rilevato, pertanto**, che sotto il profilo del contenimento della spesa di personale e della sostenibilità finanziaria della spesa di personale questo Comune è tenuto a rispettare le previsioni normative per procedere a nuove assunzioni di personale;

**Rilevato** che i Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore di rientro. A tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.

**Visto** l'art. 6 del Decreto, che in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del *turnover* al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall'anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

Considerato che:

- il Comune di Gratteri ha 871 abitanti con incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti = 50,06%,
- la Tabella 1 del decreto fissa il valore-soglia al 29,50%, la tabella 3 definisce la soglia di rientro al 33,50% per cui il Comune nell'anno 2023 può effettuare nuove assunzioni di personale a patto che l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti sia inferiore al 50,06%

**Visto** il Piano del Fabbisogno del triennio 2022-2024, integrato nella deliberazione di Approvazione del DUP del triennio 2022-2024, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/08/2022;

- che la spesa del personale dell'anno 2021 è pari ad € 752.710,53 (ultimo rendiconto approvato), al netto dell'irap;
- che la spesa del personale dell'anno 2022 è pari ad € 730.999,95 (pre-consuntivo)
- la spesa del personale nel triennio 2023-2025 tenderà a diminuire in funzioni dei previsti pensionamenti:

ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025 -
Categoria C5 dal 1/02/2023		
Categoria B6 dal 1/08/2023		
Categoria D5 dal 1/11/2023		

**Visto** l'art.9, comma 28, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30/07/2010, n.122, in base al quale gli enti locali possono avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibili nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (*Corte dei Conti –Sezioni Autonomie n. 2/2015*);

**Che**, si rende, altresì, necessario per questo Comune, nel triennio 2023-2025 trasformare il part-time al 50% a part-time all'88,89% cat. D1 Ragioniera (a decorrere dal 01 giugno 2023)

**Accertato** che:

- a) il limite di spesa massima utilizzabile per il lavoro flessibile, come previsto dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 è pari ad € 35.553,22; come di seguito rappresentato:

Descrizione	Importo
- Personale a tempo determinato, in servizio ai sensi delle LL.RR. 85/95 E 16/06- quota a carico dell'Ente	€ 25.718,81
- Personale a tempo determinato assunto e cessato nell'anno 2009	€ 7.439,88
- Integrazione oraria personale Asu	€ 794,53
TOTALE ...	€ 35.553,22



**Vista** la legge finanziaria n. 197/2022 per l'anno 2023 e preso atto che non ha apportato alcuna modifica alle regole per il calcolo delle capacità assunzionali dettate dall'attuale quadro normativo;

**Ritenuto, pertanto**, in relazione agli obiettivi di performance dell'ente e alle esigenze di organizzazione degli uffici aggiornare il Programma del Fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, come si seguito:

<b><u>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2023/2025</u></b>	
<b>ANNO 2023</b>	
Nessuna assunzione di personale	
<b>ANNO 2024</b>	
Nessuna assunzione di personale	
<b>ANNO 2025</b>	
Nessuna assunzione di personale	

<b><u>AMPLIAMENTO ORARIO DI LAVORO PARZIALE</u></b>						
<b>Profilo</b>	<b>CAT.</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>costo annuo complessivo oneri e IRAP</b>	
<b>Istruttore Direttivo Contabile</b>	<b>D.1</b>	<b>1</b>	Incremento orario da part- time al 50 % a part – time all'88,89% (a decorrere dal 01 giugno 2023)		<b>€21.731,07</b>	

**Ritenuto**, conseguentemente, procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, dando atto che questo Comune:

- non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 242 e 244 del D.Lgvo n.267/2000, giusta certificazione rilasciata dal Responsabile dell'Area contabile;
- rispetta il vincolo di cui all'art.1, comma 562 della legge 296/2006 in quanto le spese di personale relativa all'anno 2021, dati effettivi pre-consuntivi, non superano il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- con deliberazione della **G.C. n. 15 del 06/03/2023** ha effettuato la ricognizione di cui all'art.33, commi 1, 2 e 3 del D.lgvo 165/2001 e s.m.i. ed ha verificato l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
- con deliberazione della **G.C. n. 16 del 06/03/2023** ha adottato il Piano delle Azioni Positive – triennio 2023/2025;

**Considerato** che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;

**Dato atto** che il presente atto diverrà parte integrante e sostanziale del Documento unico di Programmazione DUP 2022-2024;

**Visto:**

- il T.U.EL. 18.8.2000 n. 267, recane "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
- il D. Lgs 30.3.2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con la deliberazione della G.C. n. 67 del 09/10/2019;
- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

**Vista** la normativa vigente in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL, vigente in Sicilia;

**RICHIAMATI** i pareri espressi relativamente alla presente delibera, da intendersi qui trascritti per formarne parte integrante

## PROPONE

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di prendere atto** che il Comune di Gratteri rientra tra gli enti che nel corso del corrente esercizio non può incrementare la spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi del DPCM del 17/03/2020;
- 2. di aggiornare ed approvare**, per le motivazioni sopra riportate, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 come segue:

aggiornare il Programma del Fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, come si seguito:

<b><u>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2023/2025</u></b>	
<b>ANNO 2023</b>	
Nessuna assunzione di personale	
<b>ANNO 2024</b>	
Nessuna assunzione di personale	
<b>ANNO 2025</b>	
Nessuna assunzione di personale	

<b><u>AMPLIAMENTO ORARIO DI LAVORO PARZIALE 2023</u></b>						
Profilo	CAT.	N.	Descrizione		costo annuo complessivo oneri e IRAP	
Istruttore Direttivo Contabile	D.1	1	Incremento orario da part- time al 50 % a part – time all'88,89% (a decorrere dal 01 giugno 2023)		€21.731,07	

- 3. di dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art.1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contenimento della spesa di personale;
- 4. di dare atto che** questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2023-2025 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- 5. di dare atto**, altresì, che il presente atto ha natura programmatica non vincolante, con riserva di operare le modifiche e le variazioni che dovessero successivamente rendersi necessarie in relazione ad eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o in relazione a nuove esigenze che dovessero verificarsi e che alla data odierna non è possibile prevedere;
- 6. di dare atto**, infine, che il presente atto diverrà parte integrante e sostanziale del Documento unico di Programmazione DUP 2023-2025;

- 7. di allegare alla presente**, quale parte integrante e sostanziale, la certificazione predisposta dal Responsabile dei servizi finanziari rilevante la spesa del personale dell'anno 2021;
- 8. di trasmettere** il presente Piano triennale del Fabbisogno di personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n, 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 16/2020;
- 9. di informare**, mediante invio di copia della adottanda deliberazione, le OO.SS. firmatarie del CCNL e la R.S.U.;
- 10. di pubblicare** la presente in "Amministrazione Trasparente"- Sez. Personale – Sottosezione – Dotazione Organica, ai sensi del D.Lgs 33/2013 oltre che all'Albo Pretorio on line;
- 11. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 1, della L.R. 44/91.

GRATTERI, li 03.04.2023

**Il Segretario Comunale**  
*Dr.ssa Catena Patrizia Sferruzza*  
(Sottoscritto in originale con firma originale)

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI  
DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 267/2000**

in ordine alla Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e Piano programmatico 2023/2025

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Per quanto attiene la regolarità tecnica la sottoscritta Catena Patrizia Sferruzza, esprime parere FAVOREVOLE

Gratteri, lì 17.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza*

(Sottoscritto in originale con firma originale)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Per quanto attiene la regolarità contabile la sottoscritta Maria Teresa Purpura, esprime parere FAVOREVOLE

Gratteri, lì 17.04.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

*Dott.ssa Maria Teresa Purpura*

(Sottoscritto in originale con firma originale)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE  
E  
PIANO PROGRAMMATICO  
2023-2025  
EX ART. 19, C. 8, L. 448/2001**

**COMUNE DI GRATTERI**  
Provincia di Palermo  
Organo di Revisione Economico-Finanziario

**Verbale n. 71 del 12.4.2023**

**OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale e piano programmatico 2023/2025.**

Lo scrivente Dott. Luca Mendola, nato a Palermo il 18.10.1977, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri (PA) con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.7.2020 per il triennio 2020/2022, procede all'esame della documentazione ricevuta tramite PEC in data 3.4.2023, per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Visto:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, il quale dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

**richiamati:**

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020<sup>1</sup>), avente per oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, il quale permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg. della Legge n. 296/2006;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- l'art. 1, cc 557 e segg., L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

**considerato** che i Comuni sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, il quale prevede che *"(omissis...) i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico*

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

*dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

**rilevato che:**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 6.3.2023 è stata effettuata la ricognizione ex art. 33, c. 1,2,3 del D. legislativo 165/2001 ed il Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi del Comune di Gratteri ha verificato che non sussistono situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 6.3.2023 è stato adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2023/2025 e con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 17.10.2022 il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2022/2024;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 27.3.2023 avente ad oggetto *“Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e Piano programmatico 2023/2025”;*

**preso atto che:**

- il Comune di Gratteri non è soggetto al Patto di stabilità ed ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- il limite di spesa massima utilizzabile per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 è pari complessivamente ad € 35.553,22;
- il Comune di Gratteri necessita di incrementare l'orario part time dell'istruttore direttivo contabile (Cat. D.1) dal 50% all'88.89% a decorrere dal 1/6/2023 per un costo annuo complessivo di € 21.731,07;
- il bilancio 2022/2024 è stato trasmesso alla BDAP;
- il Comune di Gratteri risulta in regola con gli obblighi relativi al reclutamento del personale disabile previsto dalla legge n. 68/1999;

**rilevato che** il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta riepilogato nella sottostante tabella:

<b>SPESA PERSONALE COMMA 562 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1</b>	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Rendiconto 2008</b>
<b>Totale spese del personale (A)</b>	<b>857.559,04 €</b>	<b>1.035.013,73 €</b>
<b>Componenti escluse (B)</b>	<b>- 201.238,17 €</b>	<b>- 165.852,02 €</b>
<b>TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 562 ART. 1 L. 296/2006</b>	<b>656.320,87 €</b>	<b>869.161,71 €</b>

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**rilevato che:**

- il Comune di Gratteri si colloca nella fascia demografica lett. a) (popolazione con meno di 1.000 abitanti) dell'art. 3, comma 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 871 abitanti;
- il rapporto tra le spese di personale al netto dell'IRAP rilevate con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nell'esercizio di previsione 2021 si attesta al 50,06%, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui all'art. 6, tabelle 2 e 3 del D.M. 17.3.2020 (soglia 29,50% e soglia di rientro 33,50%), come di seguito riportato:

TOTALE SPESA DI PERSONALE - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2021	805.867,50 €
<b>SPESA DI PERSONALE ESERCIZIO 2019 al netto dell'IRAP ex art. 2 DM 17/3/2020 (€ 58.565,90) (A)</b>	752.710,53 €
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2019	1.545.528,13 €
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020	1.722.165,28 €
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021	1.542.281,92 €
<b>TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO</b>	<b>4.809.975,33 €</b>
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.603.325,11 €</b>
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2021	99.672,32 €
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)</b>	<b>1.503.652,79 €</b>
<b>RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)</b>	<b>50,06%</b>
<b>INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DEL DM - ART. 4 TAB. 1</b>	
<b>VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4, c. 1, tabella 1 DM 17/3/2020 (D)</b>	<b>29,50%</b>
<b>% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 6, c. 1, tabella 3 DM 17/3/2020 PER FASCIA COMUNE (F)</b>	<b>33,50%</b>

**rilevato** che il presente atto:

- **non prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2023/2025** nel rispetto dei vincoli sopra citati;
- presenta, nell'esercizio 2021, un rapporto percentuale tra spesa del personale e media delle entrate correnti, calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 17/3/2020, pari al 50,06% e, pertanto, eccedente la percentuale massima consentita del 33,50%. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/3/2020 il Comune deve adottare un percorso di graduale riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia del 33,50%. Il Comune prevede, pertanto, la riduzione delle spese di personale in seguito al numero di pensionamenti previsto nell'anno 2023;
- prevede l'ampliamento dell'orario di una unità di personale con profilo "istruttore direttivo contabile" – cat. D.1 – da part time al 50% all'88,89% per un costo annuo comprensivo di oneri e IRAP per l'importo di € 21.731,07;
- ha accertato che il limite massimo utilizzabile per il lavoro flessibile, previsto dall'art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010 è pari ad € 35.553,22;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di Area competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**visto** il Piano del Fabbisogno di personale del triennio 2022/2024 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 10/8/2022 in base al quale la spesa del personale tenderà a diminuire nel triennio 2023/2025 in funzione dei pensionamenti previsti;



**richiamata** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 63 in data 28.11.2022.

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta, il Revisore unico

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 E PIANO PROGRAMMATICO 2023/2025". Infine, il Revisore unico raccomanda il monitoraggio della riduzione dei limiti di spesa di personale dipendente sulle entrate correnti ai fini del conseguimento del valore soglia del 33,50% previsto dal D.M. 17/3/2020 nell'anno 2025.

*Il Revisore unico*



LUCA  
MENDOLA  
12.04.2023  
17:46:39  
GMT+00:00

Letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to Dott. Serafino Bonanno

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il Responsabile dell'Albo

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 19.04.2023

primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).

come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 95 Reg. Pub.);

F.to il Responsabile dell'Albo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente è divenuta esecutiva il 17.04.2023
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.17.04.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza